



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le Adozioni Internazionali
Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

FAQ

Decreto Ministeriale rimborso spese adottive – anno 2021 del 19.09.2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31.10.2022 n. 2730, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 284 il 5.12.2022 e sul sito della CAI in data 7.12.2022

A-CRITERI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

A1. QUANDO VA PRESENTATA L'ISTANZA?

L'istanza di rimborso va presentata esclusivamente nel periodo indicato sul sito della CAI e quindi: **dalle ore 00.01 del 15 dicembre 2022 fino alle ore 23:59 del 14 marzo 2023.**

A2. COSA ACCADE SE VIENE PRESENTATA L'ISTANZA DOPO IL 14 MARZO 2023?

Le istanze inviate oltre il termine previsto, ossia dopo il 14 marzo 2023, sono irricevibili. In particolare, con riferimento alle istanze da presentare *on line* tramite il Portale “*Adozione Trasparente*” del sito della CAI, si precisa che il Portale rimarrà aperto solo per il periodo: **dalle ore 00.01 del 15 dicembre 2022 fino alle ore 23:59 del 14 marzo 2023.**

Per quanto riguarda le istanze da inviare a mezzo raccomandata, o tramite posta elettronica certificata -PEC (si veda FAQ A6) analogamente il termine per la presentazione è **il 14 marzo 2023** e farà fede la data di spedizione delle domande comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante, ovvero, in caso di invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la data di invio e di ricezione.

A3. L'ISTANZA DI RIMBORSO VA FIRMATA DA ENTRAMBI I GENITORI ADOTTIVI?

Sì, il modello A deve riportare la firma di entrambi i genitori.

In caso di decesso di uno dei genitori occorre allegare all'istanza il certificato di morte del genitore.

A4. E' NECESSARIO CHE I GENITORI ADOTTIVI SIANO RESIDENTI IN ITALIA?

Sì, entrambi i genitori adottivi, al momento della presentazione dell'istanza, devono essere residenti sul territorio nazionale.

A5. COME VA PRESENTATA L'ISTANZA DI AMMISSIONE AL RIMBORSO?

- I genitori adottivi una volta che avranno compilato *on line* la domanda (Mod. A) dovranno stamparla, firmarla, trasformarla in pdf e caricarla sul Portale “*Adozione trasparente*”. Per la presentazione dell'istanza si accede dall'Home Page del sito della CAI www.commissioneadozioni.it attraverso i seguenti percorsi: dal Portale “*Adozione*



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le Adozioni Internazionali

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

Trasparente", dalla finestra "**Linea CAI-Rimborsi**" che indirizza al link "**Per una famiglia adottiva-Rimborsi**".

L'accesso al Portale è consentito tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e dovrà essere utilizzato lo SPID di uno dei due genitori.

- I genitori che hanno adottato ex art. 36, comma 4, della Legge 4 maggio 1983, n.184 ed i genitori che hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un Ente Autorizzato, così come previsto dall'art. 31 delle Legge 4 maggio 1983, n. 184, dovranno redigere l'istanza congiunta, compilando il modello A ed il Modello B pubblicati sul sito della CAI, ed inviarli a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le Adozioni Internazionali, Via di Villa Ruffo, 6 - 00196 Roma**, in busta chiusa e sigillata, riportante sulla busta la seguente dicitura: "Rimborso spese adozione ANNO 2021", oppure, in alternativa, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: **cai.segreteria@pec.governo.it** con esclusione di qualsiasi altro mezzo.

A6. PER I GENITORI CHE PRESENTANO L'ISTANZA A MEZZO RACCOMANDATA O A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC), COSA RILEVA AI FINI DEL RISPETTO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA?

In caso di invio a mezzo raccomandata rileva la data di spedizione delle istanze comprovata dal timbro e data dell'ufficio postale accettante, invece, in caso di invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC), rileva la data di invio e di ricezione. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dei genitori adottivi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

A7. QUALI DOCUMENTI I GENITORI ADOTTIVI DEVONO ALLEGARE ALL'ISTANZA?

- I genitori che hanno adottato con un provvedimento di autorizzazione all'ingresso rilasciato dalla CAI, all'istanza dovranno allegare i seguenti documenti:
 - a) copia della certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 31, comma 3, lettera o) della legge 4 maggio 1983, n.184, dall'Ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi. Non si può procedere al rimborso di spese non certificate dall'Ente; le domande prive della certificazione non sono ritenute ammissibili;
 - b) copia dell'attestazione dell'ISEE ordinario del nucleo familiare in corso di validità;
 - c) documento di identità di entrambi i coniugi in corso di validità.I genitori che hanno adottato ex art. 36, comma 4, della Legge 4 maggio 1983, n.184 ed i genitori che hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un Ente Autorizzato, all'istanza dovranno allegare i seguenti documenti:
 - a) attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;
 - b) copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni da cui risulti il riconoscimento dell'adozione e l'ordine di trascrizione nel registro di stato civile;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le Adozioni Internazionali
Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

- c) autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il MODELLO B corredata della documentazione contabile giustificativa delle spese per le quali si chiede il rimborso e della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità della coppia;
- d) documento di identità di entrambi i coniugi in corso di validità.

A8. COSA SIGNIFICA ADOZIONE CONCLUSA?

L'adozione si intende conclusa quando la CAI ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione all'ingresso.

A9. NEL CASO DI ADOZIONE DI PIU' MINORI CON UN'UNICA AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO, E' PREVISTA UNA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO?

No, il contributo riconosciuto sarà calcolato esclusivamente in considerazione del valore dell'attestazione ISEE del nucleo familiare.

B – ISEE

B1. I LIMITI DI REDDITO CHE DETERMINANO LA FASCIA ISEE RIGUARDANO I REDDITI DI ENTRAMBI I GENITORI?

L'ISEE prende in considerazione la situazione patrimoniale del nucleo familiare.

B2. ESISTONO LIMITI DI REDDITO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO?

No, l'istanza di rimborso può essere presentata da tutti i genitori adottivi.

L'ammontare del rimborso è determinato sulla base delle fasce di ISEE di appartenenza del nucleo familiare, individuate all'art.3, co.2 del Decreto.

B3. ALL'ISTANZA OCCORRE ALLEGARE L'ATTESTAZIONE ISEE?

Sì, all'istanza deve essere allegata l'attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità facendone richiesta all'INPS.

B4. SE IL VALORE DELL'ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE E' SUPERIORE A 40.000,00 EURO ALL'ISTANZA OCCORRE ALLEGARE L'ATTESTAZIONE ISEE?

No. I genitori adottivi che si trovano nella 3° fascia ISEE (oltre euro 40.000,00), potranno apporre una spunta nella casella dedicata sul Modello A, autocertificando così, di avere una condizione economica superiore a 40.000,00 euro senza allegare l'attestazione.

In assenza di attestazione ISEE allegata all'istanza, il rimborso verrà erogato nella misura minima di euro 5.500,00 (contributo riferito alla 3^ fascia ISEE: oltre euro 40.000,00), fatti salvi gli altri requisiti richiesti dal Decreto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le Adozioni Internazionali
Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

B5. A QUALE ANNO DI IMPOSTA OCCORRE FARE RIFERIMENTO PER CALCOLARE L'ISEE?

Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2022 l'attestazione ISEE deve essere stata rilasciata dall'INPS nel 2022; per le istanze presentate nel 2023 l'attestazione ISEE dovrà essere stata rilasciata dall'INPS nel 2023.

Non sono considerate valide le attestazioni ISEE rilasciate negli anni precedenti.

La validità dell'ISEE è riferita all'anno solare, per cui tutte le attestazioni ISEE rilasciate nel corso dell'anno 2022 avranno scadenza 31.12.2022 e le attestazioni ISEE rilasciate nel corso dell'anno 2023 avranno scadenza 31.12.2023.

B6. DOVE TROVO EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ISEE?

Eventuali altre informazioni di dettaglio sull'ISEE ordinario si possono trovare sul sito dell'INPS www.inps.it, che mette a disposizione degli utenti, sul proprio sito, anche le istruzioni per compilare la Dichiarazione Sostitutiva (DSU) per la richiesta di ISEE.

B7. I RESIDENTI ALL'ESTERO O ISCRITTI ALL'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) POSSONO PRESENTARE ISTANZA DI RIMBORSO?

No, l'art.1, comma 1 del Decreto prevede che il rimborso delle spese adottive sia concesso ai genitori adottivi, entrambi residenti sul territorio nazionale.

C - SPID (Sistema pubblico di identità digitale)

C1. E' NECESSARIO LO SPID DI ENTRAMBI I GENITORI?

No, è sufficiente lo SPID di uno dei due genitori.

C2. QUALE LIVELLO DI SPID E' RICHIESTO?

E' richiesto il livello di SPID 2.

D - CERTIFICAZIONE SPESE ADOTTIVE

D1. CHI CERTIFICA LE SPESE DELLA PROCEDURA ADOTTIVA?

L'Ente Autorizzato deve certificare tutte le spese della procedura adottiva, sia quelle inerenti la procedura adottiva, che quelle sostenute autonomamente dalla coppia, ex art.31, lett. o) della Legge 184/1983. Non sono rimborsabili le spese non certificate dall'Ente.

D2. CHI HA L'OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI FISCALI?

L'Ente Autorizzato, per le spese inerenti la procedura adottiva, e la coppia, per le spese autonomamente sostenute.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le Adozioni Internazionali
Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

Gli Enti autorizzati ed i genitori adottivi hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta fino a 12 mesi successivi alla riscossione del rimborso per consentire alla Segreteria Tecnica della CAI di effettuare i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

E - "ALTRI CONTRIBUTI"

E1. SE HO BENEFICIATO DI UN RIMBORSO E/O CONTRIBUTO EROGATO DA SOGGETTO PUBBLICO CHE ABBIA ANALOGA FINALITÀ DI SOSTEGNO ALLE SPESE DEL PERCORSO ADOTTIVO, POSSO PRESENTARE ISTANZA DI RIMBORSO ALLA S.T. CAI?

Si, è possibile, ma è obbligatorio comunicare il soggetto pubblico che lo ha erogato, la finalità e l'ammontare del contributo che verrà detratto dal rimborso riconosciuto dalla Segreteria Tecnica della CAI.

E2. COSA ACCADE SE VIENE OMESSA LA DICHIARAZIONE DI AVER PERCEPITO ALTRO CONTRIBUTO?

La dichiarazione verrà considerata mendace, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000. Si ricorda, altresì, che qualora dal controllo di cui al citato art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

E3. COSA SI INTENDE PER CONTRIBUTO PUBBLICO?

Qualsiasi somma di danaro erogata da soggetto pubblico (Regione, Provincia, Comune, etc...) con finalità di sostegno alle spese del percorso adottivo. Non sono considerati "contributo" gli importi delle spese adottive portati in deduzione nella dichiarazione dei redditi.

F - TIPOLOGIA SPESE RIMBORSABILI

F1. QUALI SONO LE SPESE RIMBORSABILI?

Tutte le spese, debitamente documentate e certificate dall'Ente Autorizzato, finalizzate all'adozione del minore.

F2. COSA ACCADE SE LA SPESA CERTIFICATA DALL'ENTE AUTORIZZATO E' INFERIORE AL RIMBORSO PREVISTO PER LA FASCIA ISEE DI APPARTENENZA?



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissione per le Adozioni Internazionali
Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29.5.1993

SEGRETERIA TECNICA

Qualora la spesa certificata dall'Ente Autorizzato fosse inferiore al rimborso previsto per la fascia ISEE di appartenenza, il rimborso sarà rideterminato in misura pari alla somma spesa.

F3. SONO AMMESSE AL RIMBORSO LE SPESE POST-ADOTTIVE?

Sì, le spese post-adoptive sono rimborsabili.

F4. COSA SI INTENDE PER SPESE POST ADOTTIVE?

Si intendono tutte le spese sostenute per la verifica del corretto inserimento del minore adottato, sostenute nel post adozione, con particolare riferimento alle spese connesse alle Relazioni contenenti informazioni sull'inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale.

G -ASPETTI FISCALI

G1. LA COPPIA ADOTTIVA CHE HA RICEVUTO IL RIMBORSO DALLA CAI DEVE COMUNICARLO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE?

No, l'art.4, co 4, del Decreto demanda alla CAI il compito di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare di ciascun rimborso erogato, con indicazione dei dati identificativi del soggetto cui è erogato il rimborso, del totale della spesa sostenuta e del relativo anno di sostenimento, in modo da consentire alla stessa di considerare l'importo del rimborso ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché di effettuare i controlli in ordine alla deduzione dal reddito complessivo di cui i genitori adottivi hanno beneficiato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. l-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La comunicazione all'Agenzia, dei dati inerenti ai rimborsi erogati, è effettuata con modalità e tempistiche definite d'intesa tra l'Agenzia e la CAI.

Si precisa che i dati dei rimborsi erogati nel 2023, per adozioni concluse nell'anno 2021, saranno comunicati all'Agenzia delle Entrate e saranno esposti nel foglio informativo della dichiarazione precompilata 2024. La quota di rimborso, da assoggettare a tassazione separata, andrà indicata nel quadro D del modello 730 o nel quadro RM del modello Redditi persone fisiche. L'importo da indicare deve essere individuato riconteggiando la spesa effettivamente sostenuta al netto del rimborso ricevuto, rideterminando, quindi, la somma che la coppia avrebbe potuto dedurre; la differenza dedotta in più deve essere riportata in dichiarazione tra i redditi da assoggettare a tassazione separata.